

388.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 2 - Risoluzioni)	10
Missioni vevoli nella seduta del 9 luglio 1998	2	Interpellanze urgenti	13
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2	(Sezione 1 - Blocco dei fondi Inail per il Giubileo)	13
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	3	(Sezione 2 - Messa in liquidazione dell'azienda Belelli)	14
Atti di controllo e di indirizzo	3	(Sezione 3 - Tassa per lo smaltimento dei RSU nel comune di Benevento)	15
Proposta di legge n. 2292	4	(Sezione 4 - Incendi boschivi)	16
(Sezione 1 - Articolo 2 ed emendamenti)	4	Interrogazioni	19
(Sezione 2 - Articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	6	(Sezione 1 - Ristrutturazione della sezione di oncematologia pediatrica del policlinico di Bari)	19
Mozione Maiolo ed altri n. 1-00202 sulla protezione, utilizzazione e controllo dei collaboratori di giustizia	8	(Sezione 2 - Ispezioni in aziende agrarie e agrituristiche per l'attuazione di direttive CEE)	19
(Sezione 1 - Mozione ed emendamenti) ..	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 9 luglio 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Borghezio, Bova, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Carmelo Carrara, Corleone, Crema, Dini, Di Comite, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Folena, Gambale, Giacalone, Iacobellis, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Mantovano, Marongiu, Neri, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Saponara, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 luglio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTINI: « Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici » (5080);

CARBONI ed altri: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione » (5081);

CALZAVARA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività del Corpo della Guardia di finanza » (5082).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 8 luglio 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di

inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

GARRA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del "non lavoro" » (Doc. XXII, n. 44).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato PECORARO SCANIO, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PECORARO SCANIO e SINISCALCHI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche » (784).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Modifica dell'articolo 116 della Costituzione della Repubblica italiana » (5036);

TASSONE: « Disposizioni in materia di trattamento economico per particolari categorie di personale pubblico » (4663) *Pa-*

rere delle Commissioni IV, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

ASCIERTO e GASPARRI: « Modifica all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in materia di trasferimento del personale della Polizia di Stato che presta servizio nelle sedi disagiate » (4984) *Parere delle Commissioni II, IV, V e XI*;

SAVARESE ed altri: « Modifica dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente le modalità di approvazione delle mozioni di sfiducia nei confronti del sindaco e del presidente della provincia » (5008);

II Commissione (Giustizia):

COLA ed altri: « Modifiche alle circoscrizioni dei tribunali di Avellino e di Nola » (5015) *Parere delle Commissioni I, V e XI*;

MANZONI: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado » (5022) *Parere delle Commissioni I e V*;

S. 3081. — Senatori PELLEGRINO e PARDINI: « Durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5033) *Parere della I Commissione*;

VII Commissione (Cultura):

BONO: « Finanziamenti per la prosecuzione e il completamento degli interventi di ricostruzione e restauro della Basilica di Noto » (5044) *Parere delle Commissioni I e V*;

DI FONZO ed altri: « Norme per favorire e per disciplinare l'attività espressiva degli artisti di strada » (5060) *Parere delle Commissioni I e VIII*;

IX Commissione (Trasporti):

TOSOLINI: « Obbligatorietà della prova scritta per l'abilitazione alla guida di ciclomotori di cilindrata fino a 50 centimetri cubici » (5038) *Parere delle Commissioni I e V*;

XI Commissione (Lavoro):

TESTA ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento privilegiato di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato » (4521) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII*;

XII Commissione (Affari sociali):

SORO: « Norme per la prevenzione del favismo » (5016) *Parere della I Commissione*;

XIII Commissione (Agricoltura):

MANZONI: « Interventi in favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi » (5011) *Parere delle Commissioni I e V*.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 7 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta parlamentare sullo schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 1998.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 luglio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROPOSTA DI LEGGE ARMANI ED ALTRI: DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE PER ACCELERARE LA RIPRESA ECONOMICA
ED INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE (2292)*

(A.C. 2292 - Sezione 1)

ARTICOLO 2
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*(Incentivi per la più intensa
utilizzo degli impianti).*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

*(Incentivi per la più intensa utilizzazione
degli impianti).*

1. Alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore spetta un credito di imposta pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente che derivano dall'incremento della base occupazionale, assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che

fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità, soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere *a*) e *b*), della legge 23 luglio 1996, n. 223, soggetti portatori di *handicap* individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché fruendo delle prestazioni disciplinate dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Il credito d'imposta è commisurato ai redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte dovuti successivamente a tale data. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro a fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi presentate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, da individuare con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti per imposte, tasse e ritenute d'acconto o d'imposta.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al presente articolo deve essere considerato come aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 1.

2. 1. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per ogni settore produttivo, il credito d'imposta spetta sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza rispetto al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore, determinato con decreto ministeriale di cui al comma 2.

4. Essendo il credito calcolato sul numero di ore lavorative effettuate su base annua, dello stesso l'imprenditore datore di lavoro può avvalersi soltanto nel periodo di imposta successivo.

2. 2. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Per ogni settore produttivo, il credito d'imposta spetta sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza rispetto al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore, determinato con decreto ministeriale di cui al comma 2.

4. Essendo il credito calcolato sul numero di ore lavorative effettuate su base annua, dello stesso l'imprenditore datore di lavoro può avvalersi soltanto nei due periodi di imposta successivi, quando sarà in condizione di calcolare le ore lavorative in eccedenza.

2. 3. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

(A.C. 2292 — Sezione 2)**ARTICOLO 3
DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 3.***(Detassazione per nuovi investimenti).*

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti o, se trattasi degli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento

degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 3.***Sostituire l'articolo 3 con il seguente:***ART. 3.***(Regime agevolato IRPEF e IRPEG per le imprese operanti nelle aree depresse).*

1. Per le iniziative produttive intraprese nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e per quelle intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/83, il reddito complessivo netto è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche o delle persone fisiche con l'aliquota del 27 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 e successive modificazioni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione fiscale è concessa relativamente all'ammontare degli investimenti al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

3. 2. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È ritenuto investimento agevolabile qualsiasi costo patrimonializzato che riguardi processi tecnici, sia commerciali e sia amministrativi in senso lato, restando esclusi gli investimenti meramente patrimoniali quali l'acquisizione di immobili, anche strumentali.

3. 1. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti effettuati sui sistemi informativi per effetto del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO.

3. 01. Ballaman, Molgora, Frosio Roncalli, Faustinelli, Martinelli.

MOZIONE MAIOLO ED ALTRI N. 1-00202 SULLA PROTEZIONE, UTILIZZAZIONE E CONTROLLO DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera,

premesso che:

nei giorni scorsi la procura della Repubblica di Palermo, con proprio provvedimento, ha disposto l'arresto dei collaboratori di giustizia Baldassarre Di Maggio, Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo, accusati rispettivamente di omicidio, tentato omicidio ed associazione mafiosa (Di Maggio) e, gli altri, di detenzione abusiva di armi comuni e da guerra;

gli stessi collaboratori di giustizia sono testi d'accusa nei processi più importanti contro « Cosa Nostra » ed i suoi rapporti con settori delle istituzioni;

i tre collaboratori di giustizia sono stati sottoposti a programma di protezione, per il quale avevano accettato di collaborare lealmente con lo Stato per disvelare quanto da loro conosciuto su « Cosa Nostra » e sui rapporti che questa organizzazione mafiosa intratterrebbe eventualmente con settori ed apparati dello Stato;

i tre collaboratori di giustizia hanno percepito, e forse percepiscono a tutt'oggi, rilevanti somme di denaro che dovrebbe servire loro per il reinserimento sociale;

i tre collaboranti, pur avendo confessato di essere gli esecutori o tra gli esecutori e mandanti, a volte, di decine di omicidi, estorsioni e minacce, non hanno mai subito alcun processo per i delitti di cui si sono autoaccusati e, quindi, non hanno mai subito alcuna condanna;

gli investigatori avrebbero seguito passo passo, quotidianamente, ogni azione dei tre collaboratori di giustizia e per Di Maggio e La Barbera esistono precise e dettagliate registrazioni effettuate dai carabinieri sulle utenze telefoniche a loro corrispondenti (anche di telefoni cellulari, forniti loro nel quadro del programma di protezione) e sulle utenze telefoniche utilizzate dagli uomini delle loro « famiglie »;

il collaboratore di giustizia Di Maggio, come emerge inequivocabilmente dalle intercettazioni telefoniche registrate dai carabinieri prima, durante e dopo il suo arresto, avvenuto grazie alla brillante operazione del generale Delfino, ha continuato senza alcuna sosta ad intrattenere rapporti con gli uomini della sua « famiglia » mafiosa (dei quali non ha mai rivelato l'esistenza e, quindi, l'identità agli investigatori ed agli inquirenti, contravvenendo alla regola fondamentale contenuta nei programmi di protezione, tanto è vero che alcuni sono stati arrestati soltanto in questi giorni, ma grazie alle confessioni di altri collaboratori di giustizia);

dal 1993 gli inquirenti conoscevano, grazie alle intercettazioni telefoniche della compagnia dei carabinieri di Monreale, tutte le mosse e le intenzioni del collaboratore di giustizia Di Maggio, dallo stesso programmate con i suoi « amici » di San Giuseppe Jato;

già il 1° febbraio 1995, il deputato Enzo Fragalà, avendo ricevuto presso la Camera dei deputati copia delle intercettazioni telefoniche effettuate dai carabinieri sulle utenze del Di Maggio, le inviò al presidente della Commissione antimafia ed

ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia nella stessa data, affinché ne verificassero l'autenticità ed il contenuto;

le intercettazioni telefoniche sono state dichiarate autentiche, ma a tutt'oggi né il deputato Fragalà né altre decine di deputati che hanno chiesto ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia di riferire su quelle intercettazioni telefoniche hanno avuto risposta;

impegna il Governo:

a promuovere tutte le necessarie ed opportune iniziative affinché la vicenda Di Maggio non venga sepolta dal silenzio e dalla scarsa trasparenza in cui finora è stata indebitamente tenuta;

ad adottare immediati provvedimenti affinché quanto avvenuto nella vicenda Di Maggio, La Barbera e Di Matteo, una volta chiarite tutte le responsabilità, non debba più ripetersi, delegittimando lo Stato, il Parlamento, la magistratura e le forze di polizia;

ad avviare con urgenza ogni iniziativa sul piano legislativo affinché vengano radicalmente mutati gli indirizzi legislativi sul tema della protezione, della gestione della utilizzazione e del controllo dei collaboratori di giustizia, allo scopo di evitare che, come già accaduto con il caso Contorno nel maggio 1989 e con altri casi, tra cui quello di Di Maggio, i collaboratori di giustizia siano utilizzati dalla mafia e dalle sue istituzioni per combattere guerre per conto proprio e per conto di altri, favorendo questo o quello schieramento politico, questo o quel magistrato, anziché dallo Stato, per combattere la mafia e le sue cosche.

(1-00202) « Maiolo, Acierno, Alborghetti, Aloï, Aprea, Armosino, Baia-monte, Berselli, Bertucci, Bono, Burani Procaccini, Donato Bruno, Butti, Borghezio, Cardiello, Carlesi, Carmelo Carrara, Cascio, Conte, De Franciscis, Dell'Elce, De Luca, Lavagnini, Losurdo, Filo-

camo, Fino, Fei, Gazzilli, Giuliano, Giovanardi, Gnaga, Napoli, Niccolini, Malgieri, Mammola, Manzione, Mancuso, Marino, Marotta, Martinelli, Massidda, Maticena, Menia, Giovanni Pace, Palumbo, Pampo, Pisanu, Antonio Pepe, Paroli, Parolo, Pezzoli, Piva, Prestigiaco-mo, Porcu, Rasi, Rivolta, Rizzi, Romani, Rossetto, Rosso, Sanza, Santori, Scoca, Serra, Simeone, Taborelli, Tarditi, Taradash, Tassone, Tringali, Urbani, Valensise, Viale ».

(30 ottobre 1997).

EMENDAMENTO PRESENTATO ALLA PARTE MOTIVA.

Nella parte motiva, all'ultimo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: che nessuna di queste risultanze è stata tempestivamente comunicata al Procuratore nazionale antimafia e alle altre autorità competenti per la modifica o per la revoca del programma di protezione, e che, al contrario, senza alcuna pronuncia sull'accertamento delle loro responsabilità e sulle reali intenzioni di dissociazione da "cosa nostra", i predetti sono stati ulteriormente utilizzati in pubblici dibattimenti o in distinti procedimenti penali;

n. 1. Carmelo Carrara, Maiolo, Fragalà, Sgarbi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALLA PARTE DISPOSITIVA.

Nella parte dispositiva, al primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a riferirne entro 30 giorni al Parlamento, ripercorrendo la vicenda Di Maggio dal momento del suo arresto, il 9 maggio 1993, ad oggi;

n. 2. Fragalà, Maiolo, Sgarbi, Carmelo Carrara.

Nella parte dispositiva, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

A compiere ogni necessario atto di indagine amministrativa sull'andamento delle vicende in oggetto e sul ruolo svolto dai diversi organi investigativi e di sicurezza coinvolti e a riferire alla Camera dei deputati entro trenta giorni.

n. 3. Maiolo, Fragalà, Sgarbi, Carmelo Carrara.

Nella parte dispositiva, al secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: a rendere effettivo il potere di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia con le Direzioni distrettuali antimafia.

n. 4. Carmelo Carrara, Maiolo, Fragalà, Sgarbi.

Nella parte dispositiva, al secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: Ad individuare nel novero del personale di polizia dipendente dal servizio di protezione un congruo numero di ufficiali di collegamento da utilizzare tra i servizi di polizia giudiziaria e le Direzioni distrettuali antimafia ed il Ministero dell'interno.

n. 5. Carmelo Carrara, Maiolo, Fragalà, Sgarbi.

Nella parte dispositiva, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: ad accertare e riferire per quali motivi l'allarme lanciato dal deputato Fragalà, il 1° febbraio 1995, le ripetute segnalazioni effettuate dal servizio di protezione alle procure competenti sui movimenti ed i contatti sospetti del Di Maggio, nonché le deposizioni ai P.M. di Palermo di Giovanni Brusca, non hanno provocato alcuna indagine giudiziaria e amministrativa sul chiaro tentativo di Di Maggio di ricostituire il suo predominio mafioso a San Giuseppe Jato;

n. 6. Fragalà, Maiolo, Sgarbi, Carmelo Carrara.

Nella parte dispositiva, all'ultimo capoverso, sostituire la parola: avviare con la seguente: accelerare.

n. 7. Maiolo, Sgarbi, Fragalà, Carmelo Carrara.

(Sezione 2 – Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

i gravi fatti delittuosi di cui si sono resi protagonisti alcuni collaboratori di giustizia, soprattutto quelli aderenti ad organizzazioni mafiose facenti capo alle cosche palermitane e catanesi, hanno dimostrato la necessità di dare maggiore importanza ad un controllo più attento della volontà di collaborare e della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del programma di protezione e per la utilizzazione dei testi cosiddetti « criminali » da parte dei magistrati nel corso dei procedimenti penali e di pubblici dibattimenti;

non sempre le istituzioni sono state in grado di intervenire tempestivamente per porre un freno alle attività criminose organizzate da alcuni collaboranti, evitando che venissero consumati omicidi e reati commessi con armi;

in attesa di accertare le eventuali responsabilità di chi ha, in qualche modo, consentito la perdita di credibilità di un intero sistema finalizzato alla repressione del crimine organizzato, occorre pensare immediatamente a correttivi che impediscano il perpetrare di ulteriori crimini da parte dei collaboratori di giustizia;

certamente, in questa fase, occorre attribuire un maggior peso al parere consultivo del procuratore nazionale antimafia che per la sua competenza verticistica e di coordinamento su tutte le attività di contrasto alla criminalità organizzata è certamente dotato di conoscenze più dilatate sul territorio nazionale rispetto a singole forze di polizia e direzioni distrettuali antimafia;

occorrono iniziative sul piano legislativo per migliorare la gestione, l'utilizzazione e il controllo dei collaboratori di giustizia onde evitare anche strumentalizzazioni di tipo funzionale e politica;

impegna il Governo:

a promuovere tutte le necessarie ed opportune iniziative per migliorare la fase di ammissione al programma di protezione e della successiva esecuzione da parte del servizio centrale di protezione;

a procedere alla individuazione ed all'incremento del numero di ufficiali di collegamento, dipendenti dal servizio centrale di protezione che possono utilmente coordinarsi con le sezioni ed i servizi di polizia giudiziaria nonché con le direzioni distrettuali antimafia e con il procuratore nazionale antimafia;

avviare con urgenza ogni iniziativa sul piano legislativo in ordine ai temi della protezione, della gestione e del controllo dei collaboratori di giustizia al fine di rendere sempre più trasparente la gestione investigativa e giudiziaria degli stessi, nonché per rendere effettivo e più efficace il potere di coordinamento del procuratore distrettuale antimafia con le direzioni distrettuali antimafia con specifico riferimento all'ammissione al programma di protezione;

avviare immediati interventi legislativi affinché si possa procedere ad un miglior controllo del pentimento e dei presupposti della collaborazione, sia nel momento iniziale, che in quelli successivi dell'utilizzazione innanzi al giudice di piena cognizione, al fine di una più attenta ed esauritiva verifica sull'esistenza delle condizioni di applicabilità della normativa di favore nonché in ordine alla genuinità ed allo spessore del contributo fornito dalla fonte di prova.

(6-00052) « Carmelo Carrara, Manzione, Acierno, Volontè, De Francis, Di Nardo, Tassone, Teresio Delfino, Fronzuti ».

La Camera,

premesso che:

numerosi collaboratori di giustizia hanno violato gli obblighi loro derivanti dal programma di protezione cui avevano chiesto di accedere e al quale erano stati sottoposti;

numerosi collaboratori di giustizia in più occasioni nel corso dell'attuazione del programma di protezione previsto dalla legge si sono resi responsabili di gravi reati e hanno mantenuto i collegamenti operativi con le organizzazioni criminali di provenienza;

in alcuni casi numerosi collaboratori di giustizia si sono dedicati allo svolgimento di attività criminali tipicamente mafiose nei luoghi dove essi sono stati posti sotto protezione da parte dello Stato;

in diversi casi le organizzazioni criminali mafiose hanno cercato di asservire le norme relative alla collaborazione allo scopo di depistare indagini, tutelare soggetti e organizzazioni criminali, contrastare soggetti o organizzazioni criminali avversarie;

nei processi celebrati a seguito di chiamate in correità o di dichiarazioni da parte di collaboratori di giustizia in un numero molto elevato dei casi si è verificata l'inattendibilità di tali dichiarazioni con la conseguente assoluzione delle persone indicate da collaboratori di giustizia quali responsabili di reati;

in alcuni provvedimenti penali è stato accertato che collaboratori di giustizia concordavano dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi al solo fine di far apparire veritieri fatti non veri e accreditare così la loro collaborazione al solo fine di accedere illegittimamente ai benefici premiali ed economici previsti dalla legge;

in un elevato numero di procedimenti penali la pubblica accusa ha fatto ricorso esclusivamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia quale fonte di prova;

non sempre gli organi investigativi e repressivi dello Stato, anche a causa dell'abnorme dimensione del numero dei collaboratori di giustizia ammessi al programma di protezione, sono stati in grado di intervenire tempestivamente per impedire che irregolarità, abusi o crimini fossero perpetrati da collaboratori di giustizia;

non sempre le disposizioni previste nei regolamenti di attuazione della normativa sui collaboratori di giustizia emanati nel 1994 e 1995 sono state attuate con rigore e puntualità;

è necessaria un'immediata revisione della legislazione vigente in tema di collaborazione di giustizia in particolare per quanto riguarda i colloqui investigativi, le modalità di ammissione al programma di protezione, il trattamento e la protezione dei collaboratori di giustizia, l'estensione del programma di protezione nei confronti dei familiari, la necessità di interrompere i legami tra i collaboratori di giustizia e le organizzazioni criminali di provenienza, la necessità di impedire che dichiarazioni accusatorie non vere siano concordate tra collaboratori, anche attraverso l'inconsapevole tramite rappresentato dal comune avvocato difensore, la concessione dei benefici premiali ed economici in relazione alla accertata veridicità delle dichiarazioni, il valore indiziario delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'obbligo per la pubblica accusa di fornire al giudice riscontri alle dichiarazioni diversi da dichiarazioni di altri collaboratori, i limiti all'assunzione di incarichi difensivi da parte dello stesso legale nei confronti di collaboratori dichiaranti nell'ambito dello stesso procedimento o in procedimenti connessi, le sanzioni ammi-

nistrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dal programma di protezione e la non discrezionalità delle stesse;

impegna il Governo

a riferire alla Camera entro sessanta giorni sull'applicazione della legislazione in materia di collaboratori di giustizia attraverso le opportune quantificazioni statistiche del fenomeno e di ognuna delle anomalie esposte in premessa;

a rafforzare le misure di controllo dei collaboratori di giustizia ammessi al programma di protezione e a impedire che essi si allontanino dai luoghi di dimora loro assegnati, anche attraverso l'estensione a tutti i collaboratori dell'obbligo di firma quotidiana presso le stazioni dell'Arma dei Carabinieri;

a una più rigorosa, puntuale e severa applicazione dei regolamenti di attuazione della normativa sui collaboratori di giustizia del 1994 e del 1995 con l'attivazione di tutte le disposizioni in essi previste, ivi comprese le modalità di trattamento economico dei collaboratori di giustizia e le sanzioni a carico di quei collaboratori di giustizia che non adempiano agli obblighi previsti;

a rendere effettivo il potere di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia con le Direzioni distrettuali antimafia;

ad individuare nel novero del personale di Polizia dipendente dal servizio di protezione un congruo numero di ufficiali di collegamento da utilizzare tra i servizi di Polizia giudiziaria e le Direzioni distrettuali antimafia ed il Ministero dell'Interno.

6-00053. Maiolo.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 — Blocco dei fondi Inail per il Giubileo)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere:

se risponda al vero che il Governo, su parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, intenda non consentire l'utilizzo dei fondi dell'Inail, stanziati ai sensi della legge n. 270 del 1997 per investimenti finalizzati al Giubileo del 2000, al fine di trattenerli presso la Tesoreria dello Stato;

se risponda al vero che i fondi dell'Inail destinati a tale investimento, ammontanti a 651 miliardi e previsti nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località fuori del Lazio, approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1998 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998 n. 101, siano bloccati a causa di una lettera a firma del Ministro Treu datata 21 gennaio 1998, con la quale si afferma che dei fondi dell'Inail disponibili per il 1996, ammontanti a 930 miliardi, per gli investimenti giubilari debbano essere destinati 279 miliardi e non 651 miliardi, dovendo questi ultimi rimanere presso la Tesoreria dello Stato;

se ciò risponde al vero, come il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possano affermare tale tesi, di fronte al chiaro testo dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 270 del 1997, secondo il quale la quota dei fondi disponibili da investire per il Giubileo è pari al 70 per cento e non al 30 per cento, avente quest'ultima diversa destinazione per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6 della legge n. 549 del 1995 e all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 104 del 1996 e dall'Istituto per esse già impegnata;

se con l'indicata interpretazione da parte dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, quest'ultimi intendano sottrarre i fondi già destinati, con provvedimento del Ministro della sanità, alla realizzazione del polo pediatrico di Acerra e di strutture riabilitative destinate al Mezzogiorno d'Italia che, anche sotto questo profilo, verrebbe ulteriormente penalizzato;

come sia conciliabile, inoltre, l'indicata presa di posizione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la posizione del Governo, che ha presentato, su conforme parere della Conferenza Stato-Regioni, il piano degli investimenti giubilari approvato con il decreto ministeriale sopra citato, comprendente anche gli investimenti dell'Inail per 651 miliardi;

per quale ragione, quindi, il Governo, la Presidenza del Consiglio e i Ministri interessati non sbloccino la situazione, invitando l'Inail a procedere agli investimenti programmati, che sarebbero idonei, tra l'altro, a creare occupazione e muovere l'edilizia, che è in fase di grave stallo;

per quale ragione il Governo abbia creato con il decreto ministeriale in questione una legittima aspettativa di investimenti nelle imprese e negli enti locali interessati, consentendo per altro ai ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale di deludere tale aspettativa, con grave danno all'economia già penalizzata del Paese;

per quale ragione il Mezzogiorno sia stato penalizzato dalla Presidenza del Consiglio — Ufficio per Roma capitale e grandi eventi — nella scelta degli investimenti da effettuare solo nelle regioni del Centro-Nord Italia;

se non si ritenga che l'ufficio di cui sopra sia andato oltre le proprie competenze, individuando i singoli investimenti, anziché lasciare, nell'ambito del piano, l'Inail libero di scegliere gli investimenti più opportuni o economicamente più convenienti.

(2-01243) « Fini, Tatarella, Mussolini, Cola, Carlo Pace, Cuscunà, Bocchino, Landolfi, Simeone, Antonio Rizzo, Malgieri, Cardello, Antonio Pepe, Mantovano, Pampo, Marengo, Gissi, Iacobellis, Amoruso, Polizzi, Manzoni, Ozza, Galeazzi, Poli Bortone, Fino, Aloï, Napoli, Valensise, Rallo, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Marino, Lo Presti, Nania, Neri, Trantino, Bono, Caruso, Anedda, Porcu ».

(6 luglio 1998).

(Sezione 2 — Messa in liquidazione dell'azienda Belelli)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, per sapere — premesso che:

appena venti giorni fa è partita da Taranto, costruita dalla Belleli, la piattaforma petrolifera Ursa (commessa da 250 miliardi), che costituisce un gioiello della tecnologia;

si corre il rischio che questa attività industriale qualificata venga ingiustamente ed immotivatamente a concludersi e con essa si perdano oltre 2 mila posti di lavoro;

l'assenza di un nuovo assetto societario del gruppo ha provocato la messa in liquidazione dell'azienda facendo registrare una drammatica situazione di immobilismo che mette in discussione la sopravvivenza della stessa e dei suoi 2 mila dipendenti —:

quali siano i provvedimenti che il Governo intende adottare e se abbia piena consapevolezza della posta in gioco e della necessità di operare in tempi strettissimi per evitare la dissoluzione di un patrimonio industriale, obiettivo che determinati ambienti vedono con favore per prelevare l'impresa a prezzi stracciati.

(2-01251) « Malagnino, Pittella, Gaetano Veneto, Abaterusso, Rossiello, Vendola, Caruano, Bova, Ferrari, Scrivani, Molinari, Trabattoni, Lento, Leoni, Domenico Izzo, Ruffino, Maggi, Angelici, Alveti, Mariani, Oliverio, Faggiano, Occhionero, Sedioli, Mastroluca, Rotundo, Stanisci, Paolo Rubino, Rava, Peruzza ».

(7 luglio 1998).

(Sezione 3 – Tassa per lo smaltimento dei RSU nel comune di Benevento)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

il comune di Benevento ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex articolo 25 decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni nella legge n. 144 del 1989, mediante atto del Commissario straordinario n. 37 del 15 settembre 1993, assunto con i poteri del Consiglio;

l'articolo 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ai commi 1 e 5 dispone che ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato lo stato di dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino l'integrale copertura dei costi di gestione del servizio;

l'articolo 61 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 68, della legge n. 543 del 28 dicembre 1995, dispone che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati e che al costo di esercizio partecipano le spese inerenti il suddetto servizio, nonché gli oneri indiretti e diretti, e che «ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani»; da rilevare che tale regolamento non è un atto di competenza consiliare;

il consiglio comunale di Benevento, utilizzando una facoltà concessa dalla finanziaria 1996 agli enti dissestati che presentassero avanzo di amministrazione, dispose, con apposita delibera consiliare, la deduzione del 15 per cento a titolo di costo

dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani dal costo di esercizio dei servizi di nettezza urbana, per l'anno 1997;

l'articolo 49, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha accordato ai comuni la facoltà, per il solo 1998, di dedurre dai costi complessivi del servizio di nettezza urbana sino all'intero costo dello spazzamento, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 61, comma 3-bis del decreto legislativo n. 507 del 1993;

in data 5 febbraio 1998 il funzionario responsabile della tassa, dottor De Cecio, e il vicesindaco del comune di Benevento, avvocato Nicola Boccalone, richiedevano al ministero dell'interno un parere «in riferimento alla facoltà, per il comune di Benevento, di determinare le tariffe della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 1998, avvalendosi della possibilità di non coprire integralmente il costo del servizio, comprensivo dell'intero costo del servizio di spazzamento, mediante apposita deliberazione consiliare»;

con nota del 2 marzo 1998, protocollo n. 50280, il direttore generale dell'amministrazione civile del ministero dell'interno, prefetto Gelati, rispondeva, ovviamente, che «per il 1998 il comune di Benevento non poteva variare in aumento la percentuale applicata relativa alla deduzione del costo complessivo del servizio a titolo di spazzamento»;

con delibera di giunta comunale n. 758 del 5 giugno 1998, l'amministrazione comunale di Benevento interpretava il parere per l'anno 1997, aumentando retroattivamente le tariffe applicate nella misura del 15,318 per cento, e stabilendo una detrazione del costo dello spazzamento nella misura del 5 per cento, modificando la deliberazione consiliare, nonostante che il parere a firma del prefetto Gelati fosse relativo non già al 1997 ma al solo 1998, e che peraltro tale parere nulla indichi in relazione all'obbligo dell'ente locale di determinare una deduzione a titolo di spazzamento nella misura del 5 per cento per l'anno 1997, limitandosi ad evitare che venga dedotto l'intero costo dello spazzamento, come da modificazione

introdotta dal citato articolo 49, legge n. 449 del 1997 per l'anno 1998;

la giunta comunale di Benevento ha, peraltro, inserito nel conto consuntivo 1997, in corso di approvazione da parte del consiglio comunale, i maggiori introiti derivanti dagli aumenti stabiliti con la deliberazione di giunta comunale n. 758 del 5 giugno 1998 —:

se il Ministro interrogato ritenga corretto il comportamento della giunta comunale di Benevento che ha modificato, con proprio provvedimento, quanto indicato dal consiglio comunale, peraltro con effetto retroattivo, violando il principio fissato dalla legge n. 504 del 1992, articolo n. 32 che recita: « anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, gli Enti locali e i loro consorzi sono autorizzati anche in corso d'anno, e comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso, per la tassa dei RSU ... (...) »;

quali iniziative intenda porre in essere affinché si eviti l'utilizzo strumentale di un parere reso dal direttore generale dell'amministrazione civile in relazione ad una annualità e ad una fattispecie totalmente differente da quanto attuato dalla giunta comunale di Benevento;

quali iniziative intenda porre in essere affinché i cittadini di Benevento non siano soggetti ad illegittime vessazioni in relazione al disposto aumento tariffario per il 1997, avvenuto da organo incompetente e con effetto retroattivo, nonostante l'articolo n. 32 della legge n. 504, del 1992;

quali forme di controllo ed indirizzo, in considerazione dello stato di dissesto in cui versa il comune di Benevento, intenda porre in essere onde evitare il disavanzo gestionale che si creerebbe in presenza di un contenzioso tra cittadini ed amministrazione per l'aver inserito nel conto consuntivo 1997 somme di dubbia esazione a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonostante, peraltro, l'articolo n. 4 del decreto legislativo n. 77 del 1995 reciti che « l'unità temporale della

gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrata ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto ».

(2-01252) « Mattarella, Mario Pepe ». (7 luglio 1998).

(Sezione 4 - Incendi boschivi)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi numerosi incendi hanno devastato gran parte dei territori del Mezzogiorno, ed in particolar modo quello della Calabria, dove si registrano perdite di vite umane, la morte di migliaia di animali intrappolati tra le fiamme e che adesso comporteranno ulteriori problemi, nonché danni incalcolabili al patrimonio boschivo; sono stati distrutti, infatti, migliaia di ettari di faggeti, pini d'aleppo, querce, abeti, castagni, chilometri di macchia mediterranea, migliaia di ettari di vigneto, uliveto e alberi da frutto;

i danni hanno interessato 57 comuni calabresi. L'ondata di caldo, già preannunciata dai servizi meteorologici e diffusa attraverso i notiziari televisivi, radiofonici e dei *mass media*, non ha fatto scattare alcuna iniziativa che potesse ridimensionare i danni. Ancora una volta la protezione civile si è dimostrata inadeguata rispetto alle previsioni così come era avvenuto in altre occasioni, tant'è vero che il soccorso aereo con un solo Canadair è giunto dopo circa trenta ore dalle sollecitazioni della regione Calabria. Come se tutto ciò non bastasse, gli aerei, nonostante l'alta temperatura, circa 48 gradi, sono rimasti fermi perché necessitavano, proprio in tale periodo, ironia della sorte, di manutenzione;

nello stesso tempo la protezione civile, quando si è accorta della catastrofe, ha chiesto aiuto al Ministro Burlando, forse per sopperire alla mancanza di Canadair, ma il Ministro, pensando fosse uno scherzo, se ne è lavato le mani;

le forze armate sono intervenute, dal canto loro, concedendo 4 elicotteri per il soccorso di tre città (Pisa, Catania e Lamezia Terme), con grande incredulità, vista sia la distanza delle tre città sia lo stato di calamità;

la regione Calabria, nell'ambito della propria competenza, che non è quella del soccorso aereo, che rimane prerogativa del Governo, ha operato attraverso duemila forestali, che è il numero massimo di lavoratori che possono essere impiegati, stante il rapporto di lavoro esistente tra i consorzi di bonifica e l'azienda forestale (Afor) nel rispetto della legge n. 442;

continua, purtroppo, ancora oggi, la polemica da parte della protezione civile nei confronti del Ministro per le politiche agricole e nei confronti della regione Calabria e degli enti locali —:

perché il Governo, malgrado le tempestive informazioni, non abbia provveduto a prevenire i danni che ad oggi si sono verificati;

se i quattro Canadair siano in manutenzione e se sia vero che la precarietà nei sistemi antincendio sia determinata dalle contrapposizioni tra le società Soram e Sisam, che di fatto hanno bloccato l'introduzione di nuovi sistemi di volo, impedendo ai responsabili di dirimere la controversia in atto tra le due società;

quali siano le valutazioni del Governo sulle esplicite accuse mosse dal prefetto di Catanzaro e dal parroco di Roccella Jonica secondo i quali anche in questa occasione il propagarsi degli incendi sarebbe da attribuire a fatti dolosi di organizzazioni criminali;

se ci sia stata un'attività preventiva e di controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine, considerato peraltro che

tali episodi accadono solo in tale periodo, e a che punto siano le eventuali indagini per individuare i responsabili.

(2-01248) « Teresio Delfino, Tassone, Bergamo ».

(7 luglio 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

il fenomeno degli incendi boschivi nel periodo estivo al centro-sud della penisola e, in minor misura, nel periodo invernale al nord costituisce ancora una piaga nazionale che manda in fumo migliaia di ettari di bosco e di altra vegetazione, ugualmente importante per il sistema ecologico;

l'attività di prevenzione, di osservazione e allarme da parte della maggioranza delle regioni è tuttora carente;

sussiste ancora oggi la frammentazione delle competenze e l'inefficienza del concorso aereo di Stato, che in alcune regioni non ha potuto fronteggiare l'esigenza per carenza numerica ed anche qualitativa dei mezzi disponibili;

le difficoltà d'intervento, in questo periodo di pesante calura estiva, sono aggravate da una perdurante incapacità delle regioni di « saldare » gli interventi da terra con quelli degli aerei pesanti di Stato, mediante un impegno di aeromobili leggeri in grado sia di intervenire tempestivamente sul fuoco con liquido estinguente e sia di fornire ai Canadair e agli elicotteri pesanti una efficace e costante guida;

se non si ricorrerà ai ripari con urgenza avremo purtroppo un'estate disastrosa per il nostro patrimonio forestale, come fu posto già in evidenza con interrogazioni parlamentari *ad hoc* fin dal dicembre scorso —:

quali siano stati i motivi che non hanno consentito a molte regioni di pre-

disporre l'attività di prevenzione e di intervento da terra;

quali misure più incisive il Dipartimento della protezione civile e il ministero per le politiche agricole e forestali intendano adottare al fine di migliorare l'impiego dei Canadair, che ancora oggi risente di una preoccupante inefficienza della società Sorem.

(2-01254) « Pisanu, Valducci ».

(7 luglio 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, per le politiche agricole, di grazia e giustizia e dell'ambiente, per sapere — premesso che:

i gravissimi incendi che stanno devastando in questi giorni ampi territori del sud Italia e, con particolare recrudescenza, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, sollevano ancora una volta un problema annoso che puntualmente si ripresenta ogni anno e per il quale si riscontra l'inadeguatezza delle strategie antincendio;

forti perplessità suscita la vicenda legata all'affidamento del servizio svolto dai Canadair alla società Sorem, evidentemente inadeguata a far fronte alle emergenze incendi, nonostante le assicurazioni del sottosegretario alla protezione civile Barberi fornite all'assemblea della Camera l'11 febbraio 1998 in seguito ad un'interpellanza degli interroganti, secondo cui la suddetta società sarebbe stata in grado di assicurare la piena operatività del servizio a partire dal maggio di quest'anno;

evidentissime sono le responsabilità delle regioni, soprattutto quelle più a rischio, che non hanno predisposto, nonostante i fondi a disposizione, il servizio di prevenzione e di intervento a terra, nonché le necessarie convenzioni con i comandi provinciali dei vigili del fuoco;

inquietanti risultano poi le denunce del procuratore della Repubblica di Locri e del prefetto di Catanzaro secondo i quali

« è indubbia la natura dolosa degli incendi di questi giorni »;

nonostante l'assoluta carenza di mezzi e la drammatica situazione di questi giorni è prevista la dismissione di quattro velivoli Canadair, attualmente gestiti dalla Sisam —:

quanti siano attualmente i Canadair ed i piloti gestiti dalla Sorem, per conto della protezione civile, e quali siano le valutazioni del Governo circa l'appalto affidato a detta società ed il suo operato, anche in termini comparativi con il servizio svolto fino al settembre scorso dalla Sisam;

quanti e quali mezzi aerei siano gestiti per il tramite della protezione civile e quanti e quali facciano invece capo al corpo forestale dello Stato;

cosa si intenda fare per evitare che il 12 luglio prossimo venturo vengano dismessi i 4 Canadair gestiti dalla Sisam per conto del corpo forestale dello Stato;

quali siano i motivi per cui le consegne di ulteriori Canadair sono state programmate ad agosto e cioè a stagione già avanzata;

quale coordinamento vi sia tra la protezione civile, il corpo forestale e le regioni anche in riferimento al raccordo che vi deve essere con il « coordinatore degli interventi a terra »;

quali siano i provvedimenti che il Governo intenda adottare nei confronti delle regioni inadempienti sia per quanto riguarda l'attività di prevenzione sia per quanto riguarda l'attività di spegnimento degli incendi;

se non ritengano di voler predisporre una politica di incentivi economici nei riguardi di quelle regioni che meglio sanno tutelare il loro territorio dalle aggressioni provocate dagli incendi boschivi e che sappiano responsabilmente predisporre adeguati strumenti di salvaguardia.

(2-01253) « Paissan, Pecoraro Scanio, Proccacci, Scalia, Turrone ».

(7 luglio 1998).

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Ristrutturazione della sezione di oncoematologia pediatrica del policlinico di Bari)**A) Interrogazione:**

NARDINI e SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la sezione di oncoematologia della seconda clinica pediatrica del policlinico di Bari ha necessità da più di dieci anni di ristrutturazioni;

la ristrutturazione prevederebbe l'Unità sterile per il trapianto di midollo osseo e di cellule staminali periferiche per i piccoli pazienti affetti da patologie oncoematologiche;

per tale ristrutturazione è stato stanziato un primo finanziamento di 500 milioni (dec. reg. n. 1428 cop. 0203030 fin. 1986) ed un secondo finanziamento di cinquecento milioni (delib. reg. n. 12949 del 30 dicembre 1987, decr. 72 del 23 marzo 1988). Inoltre veniva indicato un finanziamento straordinario regionale di lire 1.198.000.000 per la ristrutturazione di tale reparto nell'ambito del finanziamento regionale di 55 miliardi (finalizzati alla risoluzione di alcuni problemi urgenti del Policlinico);

in tale sezione pediatrica annualmente si ricoverano in media 598 pazienti, vengono effettuati 96 *day-hospital* e vengono eseguite circa 1200 prestazioni ambulatoriali;

per la mancanza dell'Unità sterile per il trapianto, molti piccoli pazienti sono costretti ad affrontare costosi viaggi della speranza;

il direttore di clinica, professor Regillo, l'associazione pugliese per la lotta contro le emopatie ed i tumori nell'infanzia (Apleti) hanno più volte fatto richiesta alle autorità competenti per sapere perché mai pur essendoci dei fondi stanziati non si procede alla ristrutturazione —:

se sia a conoscenza dei fatti;

cosa ne sia stato dei finanziamenti già stanziati;

se intenda intervenire perché sia costruita l'Unità sterile per garantire la possibilità dei trapianti ai minori affetti da tumori. (3-01705)

(18 novembre 1997).

(Sezione 2 – Ispezioni in aziende agrarie e agrituristiche per l'attuazione di direttive CEE)**B) Interrogazione:**

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, FOTI e FINO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

di recente hanno trovato applicazione in Italia nuove norme, in gran parte derivate da direttive dell'Unione europea, che comportano pesanti adempimenti da parte delle aziende, in particolare agrarie ed agrituristiche;

segnatamente, le norme concernenti la sicurezza sul posto di lavoro, quelle

contenute nel decreto-legge n. 155 del 26 maggio 1997 attuativo della direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari, i decreti Ronchi e Ronchi *bis* sulla tutela ambientale, nonché le norme sulla « sanità » dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, hanno determinato, per i produttori di molte regioni, una vera e propria « grandine » di ispezioni da parte dei troppi organismi deputati alla sorveglianza, i cui compiti si accavallano in modo scoordinato e caotico (Nas, Noe, Usl, vigili urbani, guardia di finanza, polizia provinciale, ispettori della regione, eccetera);

tali visite non possono che assumere un carattere vessatorio non solo per l'eccessiva frequenza con cui si susseguono da parte dei vari organismi vigilanti, ma anche per la ripetitività con cui si alternano nelle aziende gli ispettori delle diverse istituzioni inquirenti, a volte con giudizi, conclusioni e punti di vista discordanti sullo stesso argomento;

spesso la totale impreparazione sotto l'aspetto psico-sociologico degli ispettori impiegati porta ad un pedante eccesso di zelo nel rilevare minime contravvenzioni in relazione ad una complessa e nuova normativa, in certi casi addivenendosi addirittura a comportamenti del tutto inadeguati alle necessità e peculiarità delle realtà produttive e sociali nelle quali vengono svolti sopralluoghi e verifiche;

tali controlli si concludono, nella maggior parte dei casi, con multe, ammende e denunce penali per ipotesi di reato per prevenire le quali sarebbe sufficiente applicare il buon senso ed una appropriata metodica di informazione preventiva;

tali sanzioni hanno, tra l'altro, effetti devastanti quando, irrogate in aggiunta alle notevoli spese già sostenute per l'adeguamento alla normativa, compromettono il fragile equilibrio economico delle piccole imprese caratterizzate da modestissimi bilanci al limite della possibilità di sopravvivenza economica;

i ricordati controlli, segnatamente per quanto riguarda il settore agricolo ed agrituristico, si svolgono spesso in giorni e periodi del tutto inopportuni perché fervono i lavori, in totale spregio delle esigenze lavorative indilazionabili delle piccole e medie imprese a conduzione familiare, e in quanto protraentisi per più giorni;

proprio le imprese più colpite e meno difese da questa offensiva sono le più preziose e funzionali ad una politica di salvaguardia ambientale e di equilibrio sociale, ad una politica di elevazione del tasso di ruralità e di conservazione delle tradizioni enogastronomiche e del patrimonio edilizio rurale;

tutto ciò contrasta con lo spirito delle leggi, oltre a compromettere, a volte irrimediabilmente, il rapporto, già di per sé delicato, fra i cittadini e la pubblica amministrazione —:

quali urgenti provvedimenti intendano assumere per porre rimedio alla situazione e, in particolare, se e con quali scadenze intendano procedere all'attivazione di programmi di formazione per il miglioramento culturale, anche sotto il profilo socioeconomico, degli addetti e se, nelle more, non ritengano opportuno, al fine di evitare danni al sistema produttivo e sociale, inibire l'attività ispettiva agli organismi privi di personale adeguatamente preparato;

se, infine, non ritengano utile, analogamente a quanto avviene in quasi tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, stabilire che le ispezioni debbano avvenire alla presenza di un funzionario delle organizzazioni rappresentative di categoria, o di un tecnico di fiducia dell'azienda, oppure, parallelamente a quanto avviene nei Paesi a legislazione più evoluta, disporre l'affido dell'esecuzione delle ispezioni e relative certificazioni alle organizzazioni rappresentative. (3-02211)

(20 aprile 1998).